

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 175

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
5 luglio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 783/2007 del Consiglio, del 25 giugno 2007, che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce** 1

- Regolamento (CE) n. 784/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 3

- ★ **Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi ⁽¹⁾** 5

- ★ **Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi ⁽¹⁾** 8

- ★ **Regolamento (CE) n. 787/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 476/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ⁽¹⁾** 10

- Regolamento (CE) n. 788/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 giugno al 2 luglio 2007 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco 26

- ★ **Regolamento (CE) n. 789/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, che modifica per l'undicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)** 27

- ★ **Regolamento (CE) n. 790/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo al divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa, nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera della Svezia** 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

DECISIONI

Consiglio

2007/460/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, che riattribuisce parte della riserva della dotazione del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione del nono FES per la cooperazione e l'integrazione regionale** 31

2007/461/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa** 35

2007/462/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2007 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 25 maggio 2007, che modifica la decisione n. 3/2007 relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia** 36

Commissione

2007/463/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 luglio 2007, che modifica la decisione 2005/942/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 3173]** 37

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 743/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali (GU L 169 del 29.6.2007) 39

- ★ **Rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 337 del 13.11.2004)** 39

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

che autorizza la Bulgaria e la Romania a derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002 relative ai livelli di riferimento per le flotte pescherecce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 sarebbero superflui, perché si sovrapporrebbero agli obblighi risultanti dal piano di entrata/uscita previsto all'articolo 13 del medesimo regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

- (4) Non è dunque opportuno fissare per la Bulgaria e la Romania livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, né applicare loro l'articolo 11, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento, perché ciò non avrebbe alcun effetto sulla gestione della flotta da parte di tali Stati membri.

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

considerando quanto segue:

- (5) Occorre pertanto autorizzare la Bulgaria e la Romania a derogare a dette disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002,

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, stabilisce che i livelli di riferimento devono essere fissati per la flotta di ciascuno Stato membro come somma degli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali 1997-2002 relativamente ad ogni segmento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In via derogatoria, gli articoli 11, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 non si applicano alla Bulgaria e alla Romania.

- (2) La Bulgaria e la Romania non hanno obiettivi come quelli di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (3) Per tali Stati membri i livelli di riferimento potrebbero essere stabiliti soltanto con riferimento al livello delle loro flotte al momento dell'adesione. In questo modo, tuttavia, gli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN

REGOLAMENTO (CE) N. 784/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 luglio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,7
	TR	97,2
	ZZ	67,0
0707 00 05	TR	107,1
	ZZ	107,1
0709 90 70	IL	42,1
	TR	89,1
	ZZ	65,6
0805 50 10	AR	49,8
	ZA	59,5
	ZZ	54,7
0808 10 80	AR	92,0
	BR	81,4
	CA	99,5
	CL	87,8
	CN	74,2
	NZ	103,7
	US	124,1
	UY	47,3
	ZA	108,2
	ZZ	90,9
0808 20 50	AR	82,9
	CL	86,1
	NZ	161,9
	ZA	105,6
	ZZ	109,1
0809 10 00	EG	88,7
	TR	207,1
	ZZ	147,9
0809 20 95	TR	263,6
	US	422,9
	ZZ	343,3
0809 30 10, 0809 30 90	US	120,3
	ZZ	120,3
0809 40 05	IL	150,7
	ZZ	150,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda ha per oggetto l'autorizzazione di un nuovo uso del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), quale additivo nel mangime per polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'uso della 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotta da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione⁽²⁾.

- (5) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione relativi a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 17 ottobre 2006 che il preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 prodotto da *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana e l'ambiente⁽³⁾. Essa ha inoltre concluso che il preparato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il suddetto parere l'impiego del preparato non ha effetti dannosi per queste altre categorie di animali. L'Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorranza specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.

⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto enzimatico Phyzyme™ XP 5000L e Phyzyme™ XP 5000G (6-fitasi) quale additivo nel mangime per galline da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Adottato il 17 ottobre 2006. *The EFSA Journal* (2006) 404, pagg. 1-20.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 %			
Categoria «Additivi zootecnici». Gruppo funzionale «Promotori della digestione».									
4a1640	Danisco Animal Nutrition	6-ftasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L)	Composizione dell'additivo: Preparato 6-ftasi (EC 3.1.3.26) prodotto da <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) con un'attività minima di: in forma solida: 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g in forma liquida: 5 000 FTU/ml Caratterizzazione della sostanza attiva: 6-ftasi (EC 3.1.3.26) prodotta da <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) Metodo analitico ⁽²⁾ Metodo colorimetrico di misurazione del fosfato inorganico rilasciato dall'enzima dal substrato di fitato.	Polli da ingrasso	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Uso in mangimi contenenti più dello 0,23 % di fosforo legato alla fitina. 3. Per suinetti (svezziati) fino a 35 kg di peso corporeo. 4. Dosi raccomandate per kg di alimento per animali completo: — Polli da ingrasso 500-750 FTU; — Tacchini da ingrasso 250-1 000 FTU; — Galline ovaiole 150-900 FTU; — Anatre da ingrasso 250-1 000 FTU; — suinetti (svezziati) 500-1 000 FTU; — suini da ingrasso 500-1 000 FTU; — Scrofe 500 FTU.	25 luglio 2017
				Tacchini da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Galline ovaiole	—	150 FTU	—		
				Anatre da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Suinetti (svezziati)	—	250 FTU	—		
				Suini da ingrasso	—	250 FTU	—		
				Scrofe	—	500 FTU	—		

⁽¹⁾ 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.imm.jrc.be/html/crlfaa/

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda ha per oggetto l'autorizzazione del preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell), prodotto da *Bacillus lentus* (ATCC 55045), come additivo per il mangime di polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 21 novembre 2006 che il preparato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) prodotto da *Bacillus lentus* (ATCC 55045) (He-

micell) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, per la salute umana e per l'ambiente ⁽²⁾. Essa ha inoltre concluso che il preparato non presenta alcun altro rischio che potrebbe escluderne l'autorizzazione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'Autorità raccomanda adeguate misure di sicurezza per gli utilizzatori e non ritiene che occorrono specifici provvedimenti per il monitoraggio post-commercializzazione. Nel parere si verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione del preparato dimostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego del preparato, come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nei mangimi alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi concernente la sicurezza e l'efficacia del preparato enzimatico Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mannanase) come additivo per i mangimi di polli da ingrasso in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 21 novembre 2006. The EFSA Journal (2006) 412, pagg. 1-12.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (Denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tenore di umidità del 12 %				
Categoria «Additivi zootecnici». Gruppo funzionale «Promotori della digestione»										
4a3	ChemGen Corp., rappresentata da Disproquina S.L.	endo-1,4-beta-mannanasi: EC 3.2.1.78 (Hemicell)	Composizione dell'additivo: Preparato endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da <i>Bacillus lentus</i> (ATCC 55045), con un'attività minima di: Forma liquida: 7,2 × 10 ⁵ U ⁽¹⁾ /ml Caratterizzazione della sostanza attiva: Endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da <i>Bacillus lentus</i> (ATCC 55045) Metodo analitico ⁽²⁾ Prova degli zuccheri riduttori per l'endo-1,4-beta-mannanasi mediante reazione colorimetrica del reagente acido dinitrosalicilico sulla resa in zuccheri riduttori	Polli da ingrasso	—	79 200 U	—		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, la durata di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Protezione della respirazione durante la manipolazione e uso di occhiali protettivi. 3. Uso in mangimi composti ricchi di emicellulose contenenti galattomannano (per esempio soia, mais)	25 luglio 2017

^(1) Una unità di attività è la quantità di enzima che genera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosi) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto con pH 7,5 e a 40 °C

^(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.imm.jrc.be/html/crlfaa/

Una unità di attività è la quantità di enzima che genera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosi) da un substrato contenente mannano (farina di semi di carrube) per minuto con pH 7,5 e a 40 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili nel sito del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/

REGOLAMENTO (CE) N. 787/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 476/2006 della Commissione che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽²⁾.

(2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco comunitario sono state comunicate alla Commissione da alcuni Stati membri. Informazioni utili sono state comunicate anche da paesi terzi. Sulla base di tali informazioni è opportuno aggiornare l'elenco comunitario.

(3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 ⁽³⁾, uno Stato membro ha chiesto di aggiornare l'elenco comunitario.

(4) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei in questione, direttamente o, laddove ciò non era possibile,

per il tramite delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei loro confronti, indicando i fatti salienti e le considerazioni suscettibili di giustificare una decisione volta a imporre loro un divieto operativo all'interno della Comunità o a modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo incluso nell'elenco comunitario.

(5) La Commissione ha offerto la possibilità ai vettori aerei interessati di consultare la documentazione fornita dagli Stati membri, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati entro 10 giorni lavorativi dalla Commissione nonché dal comitato di sicurezza aerea istituito a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile ⁽⁴⁾.

(6) La Commissione e, in casi specifici, alcuni Stati membri hanno consultato le autorità responsabili della sorveglianza regolamentare nei confronti dei vettori aerei interessati.

Pakistan International Airlines

(7) Il 14 maggio 2007 Pakistan International Airlines ha presentato alla Commissione un piano di riassetto e successivamente ha comprovato l'attuazione di numerose azioni correttive. La Commissione prende atto che il vettore ha compiuto progressi significativi dopo la sua inclusione nell'elenco comunitario e che, sostenuto dalle competenti autorità responsabili della sorveglianza, ha confermato di aver ovviato alle lacune sotto il profilo della sicurezza di parte della sua flotta. Le competenti autorità del Pakistan hanno approvato tali misure.

(8) Di conseguenza, sulla base dei criteri comuni, si valuta che al vettore Pakistan International Airlines dovrebbe essere consentito di operare verso la Comunità anche con i seguenti undici aeromobili: tre Boeing 747-300 con marca di immatricolazione AP-BFU, AP-BGG e AP-BFX; due Boeing 747-200 con marca di immatricolazione AP-BAK e AP-BAT; sei Airbus A-310 con marca di immatricolazione AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC e AP-BEG. Gli aeromobili menzionati dovrebbero pertanto essere depennati dall'allegato B.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 235/2007 (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 84 del 23.3.2005, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

- (9) Le competenti autorità della Repubblica islamica del Pakistan hanno acconsentito a fornire alle autorità dello Stato membro dell'aeroporto di destinazione e alla Commissione, prima della ripresa delle operazioni di ciascun singolo aeromobile in questione, un rapporto sull'ispezione sotto il profilo della sicurezza da esse condotta sull'aeromobile prima della sua operazione. Al ricevimento del rapporto, lo Stato membro interessato può, se necessario, imporre un divieto operativo all'aeromobile a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005. All'arrivo, l'aeromobile va sottoposto a una ispezione a terra SAFA completa e il relativo rapporto va trasmesso senza indugio alla Commissione che lo inoltra agli altri Stati membri. Gli Stati membri intendono procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo rispetto delle pertinenti norme in materia di sicurezza mediante sistematiche ispezioni a terra del vettore in questione.
- (10) I restanti aeromobili della flotta di tale vettore aereo non soddisfano ancora pienamente le pertinenti norme di sicurezza e devono pertanto restare iscritti nell'allegato B in attesa che siano colmate le carenze esistenti. Una visita di controllo in loco dovrebbe essere organizzata prima di ulteriori revisioni delle restrizioni operative imposte nei confronti del vettore, allo scopo di verificare la piena applicazione del piano di riassetto e i suoi progressi. Sia il vettore sia le competenti autorità hanno confermato di accettare tale visita.
- (14) Pur riconoscendo gli sforzi compiuti dal vettore al fine di individuare le azioni necessarie a correggere la sua situazione sotto il profilo della sicurezza, nonché la disponibilità alla cooperazione evidenziata sia dal vettore sia dalle competenti autorità dell'aviazione civile dell'Angola, la Commissione ritiene che il vettore non abbia completato in misura soddisfacente l'attuazione di un piano d'azione correttivo adeguato.
- (15) Pertanto sulla base dei criteri comuni si è concluso che TAAG Angola Airlines non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Tale vettore dovrebbe essere assoggettato a un divieto per la totalità delle sue operazioni e dovrebbe essere incluso nell'allegato A.

TAAG — Angola Airlines

- (11) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore TAAG Angola Airlines certificato in Angola. Tali carenze sono state individuate dalla Francia nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA. La ricorrenza di tali risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza ⁽¹⁾.
- (12) Il vettore TAAG Angola Airlines si è dimostrato incapace di porre rimedio alle carenze individuate sotto il profilo della sicurezza in risposta alle richieste avanzate dalla Francia, nonostante le garanzie fornite dal vettore e dalle sue competenti autorità come comprovato dal persistere di tali carenze. Le competenti autorità dell'Angola hanno inoltre dimostrato, nonostante le garanzie fornite, una insufficiente capacità di far rispettare le pertinenti norme di sicurezza.
- (13) Le competenti autorità dell'Angola si sono dimostrate incapaci di applicare e di far rispettare le pertinenti norme in materia di sicurezza quando sono stati espressi timori circa la sicurezza delle operazioni del vettore TAAG certificato in quello Stato.
- (14) Volare Aviation
- (16) I Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una richiesta di aggiornare l'elenco comunitario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 al fine di imporre un divieto operativo all'intera flotta del vettore Volare Aviation.
- (17) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Volare Aviation certificato in Ucraina. Tali carenze sono state individuate dai Paesi Bassi nel corso di ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA e sono state confermate da ispezioni a terra eseguite in altri Stati membri. La ricorrenza di tali risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza ⁽²⁾.
- (18) Volare Aviation si è dimostrata incapace di porre rimedio alle carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza in risposta alle richieste avanzate dai Paesi Bassi, come dimostra l'insufficiente piano d'azione correttivo presentato per ovviare a tali carenze.
- (19) Le competenti autorità dell'Ucraina si sono dimostrate incapaci di applicare e di far rispettare le pertinenti norme in materia di sicurezza quando sono stati espressi timori circa la sicurezza delle operazioni del vettore Volare Aviation certificato in tale Stato.

⁽¹⁾ DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

⁽²⁾ BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

- (20) Pertanto sulla base dei criteri comuni si è concluso che Volare Aviation non soddisfa le pertinenti norme di sicurezza. Tale vettore dovrebbe pertanto essere assoggettato a un divieto per la totalità delle sue operazioni e dovrebbe essere incluso nell'allegato A.

Vettori aerei indonesiani

- (21) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di tutti i vettori aerei certificati in Indonesia. Tali carenze sono state messe in evidenza da una relazione di verifica della sicurezza redatta dall'ente nazionale dell'aviazione civile indonesiano dopo il verificarsi di alcuni incidenti; da tale relazione è emerso che nessuno dei vettori aerei del paese soddisfa i pertinenti standard in materia di sicurezza.
- (22) La Federal Aviation Administration (FAA) del dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha ridotto il rating dell'Indonesia sotto il profilo della sicurezza nel suo programma IASA a causa dell'incapacità di tale paese di rispettare le norme internazionali in materia di sicurezza stabilite dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Una siffatta decisione corrisponde in pratica a un divieto operativo a carico di tutti i vettori certificati in Indonesia. Di conseguenza ai vettori indonesiani non sarà permesso di effettuare servizi di trasporto verso gli Stati Uniti.
- (23) L'ultima relazione dell'ICAO nell'ambito del programma USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) e la sua relazione supplementare hanno messo in luce le gravi carenze mostrate dalle autorità dell'aviazione civile dell'Indonesia nell'adempimento delle proprie responsabilità di sorveglianza in materia di sicurezza.
- (24) Le competenti autorità dell'Indonesia hanno dato prova di una insufficiente capacità di applicare e di far rispettare le pertinenti norme di sicurezza. Inoltre tali autorità non hanno fornito una risposta adeguata e tempestiva alle preoccupazioni espresse dalla Commissione circa la sicurezza delle attività dei vettori titolari di una licenza in Indonesia.
- (25) Pertanto sulla base dei criteri comuni si è valutato che tutti i vettori aerei certificati in Indonesia dovrebbero essere assoggettati a un divieto operativo e inclusi nell'allegato A.

Vettori aerei della Repubblica del Kirghizistan

- (26) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno informato la Commissione di aver rilasciato il certificato di operatore aereo ai seguenti vettori aerei: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia e S Group Aviation. Essendo certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan che si sono dimostrate incapaci di procedere a un'adeguata sorveglianza sotto il profilo della sicurezza, tali nuovi vettori dovrebbero essere inclusi nell'allegato A.

- (27) Le autorità della Repubblica del Kirghizistan hanno comprovato alla Commissione di aver proceduto al ritiro del certificato di operatore aereo nei riguardi dei seguenti vettori aerei: British Gulf International Airlines FEZ e Kyrgyz General Aviation. Avendo pertanto cessato le loro attività, tali vettori certificati nella Repubblica del Kirghizistan devono essere depennati dall'allegato A.

Vettori aerei dell'Albania

- (28) L'ultima relazione dell'ICAO nell'ambito del programma USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme), i risultati della recente missione di valutazione condotta in Albania nel quadro dell'ECAA (European Common Aviation Area) e le informazioni fornite dall'Italia hanno evidenziato la sussistenza di gravi carenze per quanto concerne la capacità delle autorità responsabili dell'aviazione civile in Albania di adempiere alle proprie responsabilità di sorveglianza sotto il profilo della sicurezza aerea.
- (29) Su invito dell'ente nazionale dell'aviazione civile albanese un gruppo di esperti europei si è recato in Albania tra il 4 e l'8 giugno 2007 per una missione di studio. Dalla relazione successivamente redatta emerge che, nonostante gli sforzi compiuti, le autorità responsabili dell'aviazione civile in Albania mancano tuttora delle risorse, del quadro giuridico e delle competenze necessarie a consentire loro di adempiere in maniera soddisfacente alle responsabilità loro incombenti in tema di sorveglianza della sicurezza aerea.
- (30) Con riguardo ai due vettori certificati in Albania — Albanian Airlines e Belle Air — la relazione di cui sopra evidenzia che entrambi i vettori stanno operando in conformità alle pertinenti norme in materia di sicurezza e che stanno effettivamente adottando ulteriori misure per garantire la propria sorveglianza sotto il profilo della sicurezza in considerazione delle manifeste carenze evidenziate dalle autorità nazionali dell'aviazione civile.
- (31) Nel corso di numerose ispezioni a terra effettuate nell'ambito del programma SAFA sugli aeromobili operati da entrambi i vettori verso gli aeroporti europei non sono state riscontrate gravi carenze sotto il profilo della sicurezza.
- (32) Le autorità responsabili dell'aviazione civile dell'Albania hanno accettato di presentare un ampio piano correttivo per affrontare tutte le carenze in tema di sorveglianza della sicurezza individuate nelle diverse relazioni sopracitate, in particolare nella relazione redatta a seguito della missione di studio condotta in Albania da un gruppo di esperti europei tra il 4 e l'8 giugno 2007.
- (33) Il governo dell'Albania ha ribadito il proprio pieno impegno politico a elaborare un programma di ristrutturazione della propria autorità preposta all'aviazione civile e si è impegnato a non rilasciare alcun ulteriore certificato di operatore aereo fintanto che tale programma non sarà applicato in modo soddisfacente.

- (34) Sulla base dei criteri comuni si è concluso Albanian Airlines e Belle Air non dovrebbero essere incluse nell'elenco comunitario dato che ottemperano entrambe alle pertinenti norme in materia di sicurezza. Le autorità competenti per l'aviazione civile in Albania dovrebbero presentare alla Commissione, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi, tutte le informazioni necessarie in merito alla formulazione di un piano di azione correttivo e al conseguimento di progressi nella sua applicazione. Inoltre gli Stati membri intendono procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo rispetto delle pertinenti norme in materia di sicurezza attraverso sistematiche ispezioni a terra di tali vettori.

Vettori aerei della Bulgaria

- (35) Come previsto nel trentacinquesimo considerando del regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, la situazione di cinque vettori bulgari — Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air e Vega Airlines — dovrebbe essere attentamente controllata. Di conseguenza l'autorità responsabile dell'aviazione civile in Bulgaria ha provveduto, con l'aiuto di esperti della Commissione, dell'EASA e degli Stati membri, a effettuare visite di verifica presso tali vettori al fine di determinare le misure appropriate con riguardo alle restrizioni operative ad essi imposte dal 21 febbraio 2007.

- (36) Alla luce dei risultati della visita effettuata tra il 27 maggio e il 2 giugno si è giudicato che è comprovata la sussistenza di gravi carenze nel campo della sicurezza a carico dei vettori Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air e Vega Airlines. La ricorrenza di tali risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza.

- (37) Inoltre la visita ha evidenziato che, da un punto di vista societario, il vettore Air Scorpion è gestito e controllato sotto il profilo amministrativo, finanziario e tecnico dal vettore Scorpion Air e che gli aeromobili operati da Air Scorpion per i trasporti commerciali erano di proprietà di Scorpion Air e precedentemente operati da tale vettore. Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Air Scorpion.

- (38) La Commissione ha preso atto della revoca del certificato di operatore aereo ai vettori Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air e Air Sofia, nonché della sospensione del certificato di operatore aereo decisa dalle competenti autorità bulgare nei confronti del vettore Air Scorpion il 21 giugno 2007. Pertanto, dato che tali vettori aerei non possono operare alcun servizio aereo, ogni ulteriore azione da parte della Commissione risulta superflua.

- (39) La Commissione ha preso inoltre atto della decisione delle competenti autorità bulgare del 21 giugno 2007 di modificare il certificato di operatore aereo del vettore

Heli Air Service determinando la sospensione fino a ulteriore avviso dell'utilizzo, nella Comunità europea, in Svizzera, in Norvegia e in Islanda dell'aeromobile di tipo LET 410 con marche di immatricolazione LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF e LZ-LSB. L'aeromobile di tipo LET 410 con marca di immatricolazione LZ-CCP di tale vettore è autorizzato a operare voli all'interno della Comunità in quanto è l'unico aeromobile attualmente equipaggiato delle necessarie attrezzature di sicurezza obbligatorie (EGPWS e TCAS) ed è pertanto in grado di operare in condizioni di sicurezza all'interno della Comunità. La Commissione dovrebbe controllare attentamente la situazione di tale vettore e verificare l'applicazione del suo piano di azione correttivo con la collaborazione dell'EASA e degli Stati membri.

- (40) La Commissione riconosce i progressi compiuti dalle competenti autorità bulgare nell'assunzione delle responsabilità che incombono loro in tema di sorveglianza. La Commissione sostiene gli sforzi compiuti dalle autorità bulgare per proseguire nell'adempimento dei propri compiti di sorveglianza e continuerà a seguire da vicino tale processo con la collaborazione dell'EASA e degli Stati membri.

Vettori aerei della Mauritania

- (41) Come previsto nel trentaseiesimo considerando del regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 ⁽¹⁾, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione di controllo in Mauritania tra il 18 e il 21 giugno 2007 allo scopo di valutare i progressi realizzati nell'applicazione della nuova legislazione e delle sue prescrizioni e procedure. Dalla relazione emerge che l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) adempie ai suoi obblighi e ha continuato anche a sviluppare la regolamentazione tecnica e le necessarie procedure di lavoro per assicurare la sua sorveglianza dell'industria dell'aviazione civile.

- (42) Inoltre Air Mauritanie ha adottato le misure necessarie a correggere le carenze individuate attraverso le ispezioni a terra effettuate presso gli aeroporti europei e a migliorare le sue procedure.

- (43) Sulla base dei criteri comuni si è valutato che la Mauritania ha adottato le misure necessarie per raggiungere un livello accettabile nell'adempimento dei suoi obblighi di sorveglianza al fine di assicurare che i vettori di tale paese ottemperino alle norme di sicurezza internazionali.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 910/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 16).

Vettori aerei della Repubblica moldova

- (44) Esistono gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico dei vettori Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream e Tiramavia certificati nella Repubblica moldova. Tali carenze sono state individuate nel corso di ispezioni a terra effettuate dal Belgio, dalla Croazia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Lituania, da Malta, dai Paesi Bassi, dalla Spagna e dalla Turchia nell'ambito del programma SAFA. La ricorrenza di tali risultati delle ispezioni comprova la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza ⁽¹⁾.
- (45) A seguito dell'invito dell'ente responsabile dell'aviazione civile della Repubblica moldova, un gruppo di esperti europei ha effettuato una missione di studio in tale paese tra il 4 e l'8 giugno 2007. Dalla relazione redatta successivamente a tale missione emerge che l'ente preposto all'aviazione civile in Moldovia si è dimostrato incapace di applicare e di far rispettare in misura sufficiente le pertinenti norme in materia di sicurezza in ottemperanza agli obblighi che gli incombono ai sensi della Convenzione di Chicago nel caso dei seguenti vettori: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotex Air, Aeroportul International Marculesti e Tiramavia.
- (46) Inoltre gli otto vettori sopra citati, pur titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato dalla Repubblica moldova, non hanno la sede principale di attività in tale paese, in violazione delle prescrizioni di cui all'allegato 6 della Convenzione di Chicago.
- (47) La Commissione prende atto che le autorità della Repubblica moldova hanno ritirato il certificato di operatore aereo ai vettori sopra menzionati, i quali hanno pertanto cessato l'attività.
- (48) Inoltre la Commissione prende atto che l'autorità della Repubblica moldova si è impegnata a non rilasciare nes-

sun altro certificato di operatore aereo fintanto che il piano d'azione correttivo non sarà applicato in maniera soddisfacente e a consultare in proposito la Commissione.

- (49) L'autorità responsabile dell'aviazione civile della Repubblica moldova ha accettato di presentare entro la fine di settembre 2007 un vasto piano d'azione correttivo accompagnato da un calendario e finalizzato ad affrontare tutte le carenze rilevate con riguardo alla sorveglianza sotto il profilo della sicurezza nel corso della missione di studio effettuata in tale paese da un gruppo di esperti europei tra il 4 e l'8 giugno 2007.
- (50) Alla luce delle diverse disposizioni adottate dalla competente autorità della Repubblica moldova e in attesa della presentazione di un piano d'azione correttivo, la Commissione ritiene che i restanti vettori titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato dalla Repubblica moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero e Nobil Air) non dovrebbero essere inclusi nell'elenco comunitario. La Commissione dovrebbe monitorare la situazione di tali vettori sotto il profilo della sicurezza. A tale scopo gli Stati membri intendono procedere a ulteriori verifiche dell'effettivo rispetto delle pertinenti norme in materia di sicurezza attraverso sistematiche ispezioni a terra degli aeromobili operati da tali vettori.

Vettori aerei della Federazione russa

- (51) Come previsto nel trentaseiesimo e nel trentanovesimo considerando del regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, quest'ultima, assistita da esperti degli Stati membri, ha effettuato una visita nella Federazione russa tra il 15 e il 21 aprile 2007 al fine di verificare lo stato di attuazione dei piani di azione correttivi del vettore Rossyia (ex Pulkovo) e lo stato della sicurezza di alcuni altri vettori aerei russi assoggettati a restrizioni operative su decisione delle competenti autorità della Federazione russa dal 12 febbraio 2007, nonché l'adempimento degli obblighi di sorveglianza da parte di tali autorità.
- (52) Con riguardo al vettore Rossyia, i risultati della visita evidenziano che la compagnia sta compiendo progressi nel miglioramento delle proprie procedure interne di sorveglianza in materia di sicurezza e nell'applicazione degli standard di sicurezza dell'ICAO. La sua gestione della qualità è in via di sviluppo. Ulteriori informazioni sono state presentate dalle competenti autorità della Federazione russa il 26 giugno 2007. Dato che non tutte le azioni correttive sono state ancora completate, il vettore dovrebbe restare assoggettato a un attento monitoraggio da parte delle competenti autorità della Russia al fine di verificare l'ulteriore applicazione del piano di azione correttivo.

⁽¹⁾ BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

- (53) Per quanto concerne i nove vettori assoggettati dal 12 febbraio 2007 a restrizioni operative su decisione delle competenti autorità della Federazione russa, i risultati della visita dimostrano che in generale tutte le compagnie confermano di essere sottoposte ad un'attenta sorveglianza successivamente all'introduzione delle restrizioni operative e delle autorizzazioni preventive al volo da parte delle competenti autorità. Tali misure hanno portato in tutti i casi a immediate reazioni positive. Dai risultati della visita emerge anche che qualunque sviluppo positivo è lungi dal diventare una soluzione sostenibile e dal portare all'introduzione di sistemi di sicurezza interni completi. Le competenti autorità della Federazione russa hanno deciso il 27 aprile 2007, informandone la Commissione il successivo 2 maggio 2007, di sopprimere le restrizioni imposte ai seguenti sei vettori aerei: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz e Aviacon Zitotrans. I vettori Centre Avia e Russian Sky (Russkoe Nebo) restano soggetti in forza della medesima decisione alle restrizioni operative. Inoltre il sistema di autorizzazione preventiva al volo è stato esteso ai voli regolari operati da UTAir.
- (54) Nel corso della visita sono stati inoltre esaminati i casi di altri vettori russi (Krasnoyarsky Airlines ⁽¹⁾) e Kuban Airlines ⁽²⁾ per i quali la Commissione disponeva di informazioni attestanti la sussistenza di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza e la cui situazione in tema di sicurezza aveva anche attirato l'attenzione delle competenti autorità russe. Le disposizioni decise da queste autorità il 27 aprile 2007 prevedono l'intensificazione delle ispezioni pre-volo per tali vettori.
- (55) Per quanto concerne l'adempimento degli obblighi di sorveglianza incombenti alle competenti autorità della Federazione russa, i risultati della visita evidenziano che queste devono accelerare ulteriormente i propri lavori per rendere le norme russe in materia di sicurezza conformi alle norme ICAO e che dovrebbero impegnarsi per procedere all'applicazione di tali norme e delle raccomandazioni dell'ultimo audit dell'ICAO in tema di sicurezza. Inoltre dovrebbero intensificare la propria collaborazione con i fabbricanti russi onde garantire la conformità degli aeromobili di progettazione russa agli standard ICAO. Ciò appare necessario anche per evitare l'applicazione di standard diversi alla navigabilità all'interno della Federazione russa: uno per gli operatori e per gli aeromobili che volano verso la Comunità e un secondo standard (più basso) per gli operatori e gli aeromobili che operano all'interno della Federazione russa o della CIS. Inoltre le competenti autorità dovrebbero anche accrescere ulteriormente gli sforzi con riguardo all'aeronavigabilità continua e garantire che gli aeromobili di costruzione occidentale sempre più acquistati e operati dai vettori russi ricevano un'adeguata manutenzione da parte dei vettori in questione.
- (56) Nel periodo successivo alla visita alla Federazione russa, i risultati delle ispezioni a terra di tutti i vettori precedentemente menzionati dimostrano che taluni vettori tra quelli assoggettati a restrizioni operative non operano più alcun servizio verso la Comunità.
- (57) I vettori Gazpromavia e Atlant Soyuz, assoggettati in precedenza a restrizioni operative, prestano servizi verso la Comunità e sono stati sottoposti a ispezioni a terra ⁽³⁾. I risultati di tali ispezioni hanno replicato quelli riscontrati negli stessi settori anteriormente all'imposizione delle restrizioni operative, evidenziando il persistere di carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza e risultando suscettibili di presentare un impatto significativo sulla sicurezza delle operazioni.
- (58) Il vettore UTAir è stato anch'esso sottoposto a ispezione ⁽⁴⁾. I risultati di tale ispezione hanno replicato quelli riscontrati negli stessi settori anteriormente all'imposizione delle restrizioni operative, evidenziando che il vettore non ha ancora portato pienamente a termine le azioni correttive proposte nel febbraio 2007. Tali risultati, unitamente alle prove verificate della sussistenza di gravi carenze sotto il profilo della sicurezza a carico di Airlines 400 ⁽⁵⁾, Kavminvodyavia ⁽⁶⁾, Ural
- (1) ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.
- (2) BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.
- (3) Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 in data 11/5/2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 in data 31/5/2007 e INAC/P-2007-12 in data 1/6/2007.
- (4) UTAir: SDAT-2007-12 in data 24/5/2007, LBA/D-2007-308 in data 19/6/2007.
- (5) CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.
- (6) BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

Airlines ⁽¹⁾, Yakutia Airlines ⁽²⁾, sono stati trasmessi alle competenti autorità il 29 maggio e il 5 giugno 2007.

(59) In considerazione di quanto precede, sulla base dei criteri comuni, la Commissione ha invitato i vettori aerei Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines e Yakutia Airlines a presentare le proprie osservazioni a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2111/2005 e ha avviato consultazioni con le competenti autorità della Federazione russa. Sulla base delle osservazioni formulate dai vettori aerei, dalla Commissione e dalle competenti autorità della Federazione russa, quest'ultima ha deciso il 23 giugno 2007, di imporre a partire dal 25 giugno restrizioni operative nei confronti di dieci vettori fintanto che non saranno colmate le carenze in materia di sicurezza con reciproca soddisfazione delle competenti autorità della Federazione russa e della Commissione.

(60) Di conseguenza le competenti autorità della Federazione russa hanno deciso di vietare tutte le operazioni verso la Comunità di quattro dei vettori in questione: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. In particolare a Airlines 400 è stato sospeso il certificato di operatore aereo.

(61) Inoltre le competenti autorità della Federazione russa hanno deciso di limitare le operazioni di taluni vettori, permettendo solo ad alcuni specifici aeromobili di essere operati nella Comunità: Krasnoyarsky Airlines è autorizzata a operare esclusivamente con i seguenti Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE e Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines è autorizzata a operare esclusivamente con i seguenti Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia è autorizzata a operare esclusivamente con i seguenti Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz è autorizzata a operare esclusivamente con i seguenti Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir è autorizzata a operare esclusivamente con i seguenti ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, i seguenti Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 e i seguenti Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossia (ex Pulkovo) non è autorizzata a operare nella Comunità con l'aeromobile IL-62M (RA-86467).

⁽¹⁾ ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

⁽²⁾ BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75 ENAC-IT-2006-604 ENAC-IT-2006-864 ENAC-IT-2006-867 ENAC-IT-2007-15.

(62) La Commissione prende atto della decisione delle competenti autorità della Federazione russa e in particolare del fatto che qualsiasi modifica di tali restrizioni può essere adottata da tali autorità solo d'intesa con la Commissione. Inoltre prende atto del fatto che tutti i vettori aerei russi operanti servizi internazionali, anche verso la Comunità, sono informati che qualsiasi ispezione a terra che dovesse rilevare lacune significative (categoria 2) o rilevanti (categoria 3) porterebbe, se tali carenze non venissero debitamente corrette, all'imposizione di restrizioni operative da parte delle autorità russe.

(63) In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che le iniziative adottate dalle competenti autorità della Federazione russa sono sufficienti per colmare le gravi carenze sotto il profilo della sicurezza rilevate per taluni vettori nel breve periodo. Al fine di garantire che siano adottate disposizioni correttive adeguate, tali da assicurare la risoluzione sistemica sostenibile di tali carenze, essa intende verificare la situazione della sicurezza dei vettori sopra citati prima di qualsiasi modifica delle restrizioni decise dalle competenti autorità della Federazione russa il 23 giugno 2007. A tal fine la Commissione intende procedere a una visita in collaborazione con gli Stati membri prima del prossimo aggiornamento del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero verificare l'effettivo rispetto delle pertinenti norme in materia di sicurezza tramite sistematiche ispezioni a terra di tutte le operazioni di tali vettori.

Osservazioni generali sui vettori aerei che hanno cessato le attività

(64) Considerato che i vettori depennati dall'elenco a seguito di dichiarazione di cessazione di attività possono ricomparire sotto altra identità o nazionalità, la Commissione dovrebbe continuare a monitorare attivamente tutti i trasferimenti e i movimenti connessi ai soggetti in questione.

Osservazioni generali sugli altri vettori aerei inclusi nell'elenco

(65) A tutt'oggi, nonostante le richieste specifiche inoltrate, la Commissione non dispone di alcun elemento di prova circa una piena attuazione di adeguate misure correttive da parte degli altri vettori inclusi nell'elenco comunitario aggiornato alla data del 5 marzo 2007, né da parte delle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare di tali vettori aerei. Di conseguenza sulla base dei criteri comuni, si conclude che tali vettori aerei dovrebbero continuare a restare assoggettati a un divieto operativo.

(66) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

2) l'allegato B è sostituito dall'allegato B del presente regolamento.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

Articolo 2

1) l'allegato A è sostituito dall'allegato A del presente regolamento;

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO TOTALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ⁽¹⁾

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
AIR KORYO	Sconosciuto	KOR	Repubblica democratica popolare di Corea (DPRK)
AIR WEST CO. LTD	004/A	AWZ	Sudan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	009	AFG	Afghanistan
BLUE WING AIRLINES	SRSR-01/2002	BWI	Suriname
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS	Sconosciuto	VRB	Ruanda
TAAG ANGOLA AIRLINES	001	DTA	Angola
VOLARE AVIATION ENTREPRISE	143	VRE	Ucraina
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica democratica del Congo (RDC), con l'eccezione di Hewa Bora Airways ⁽²⁾, compresi i seguenti:		—	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICA ONE	409/CAB/MIN/TC/0114/2006	CFR	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL	409/CAB/MIN/TC/0005/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIGLE AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0042/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BENI	409/CAB/MIN/TC/0019/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR BOYOMA	409/CAB/MIN/TC/0049/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR INFINI	409/CAB/MIN/TC/006/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR KASAI	409/CAB/MIN/TC/0118/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR NAVETTE	409/CAB/MIN/TC/015/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
AIR TROPIQUES S.P.R.L.	409/CAB/MIN/TC/0107/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BEL GLOB AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0073/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BLUE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0109/2006	BUL	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
BRAVO AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0090/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUSINESS AVIATION S.P.R.L.	409/CAB/MIN/TC/0117/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
BUTEMBO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0056/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CARGO BULL AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0106/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CETRACA AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/037/2005	CER	Repubblica democratica del Congo (RDC)
CHC STELLAVIA	409/CAB/MIN/TC/0050/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMAIR	409/CAB/MIN/TC/0057/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	409/CAB/MIN/TC/0111/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
DOREN AIR CONGO	409/CAB/MIN/TC/0054/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
EL SAM AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0002/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
ESPACE AVIATION SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0003/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FILAIR	409/CAB/MIN/TC/0008/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
FREE AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0047/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GALAXY INCORPORATION	409/CAB/MIN/TC/0078/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMA EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0051/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GOMAIR	409/CAB/MIN/TC/0023/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0048/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS	409/CAB/MIN/TC/0022/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
KATANGA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0088/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
KIVU AIR	409/CAB/MIN/TC/0044/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES	MINISTERIAL SIGNATURE (ORDONNANCE 78/205)	LCG	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALU AVIATION	409/CAB/MIN/TC/0113/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MALILA AIRLIFT	409/CAB/MIN/TC/0112/2006	MLC	Repubblica democratica del Congo (RDC)
MANGO AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0007/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
PIVA AIRLINES	409/CAB/MIN/TC/0001/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS	409/CAB/MIN/TC/0052/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFARI LOGISTICS SPRL	409/CAB/MIN/TC/0076/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SAFE AIR COMPANY	409/CAB/MIN/TC/0004/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SERVICES AIR	409/CAB/MIN/TC/0115/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
SUN AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0077/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TEMBO AIR SERVICES	409/CAB/MIN/TC/0089/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
THOM'S AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0009/2007	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TMK AIR COMMUTER	409/CAB/MIN/TC/020/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRACEP CONGO	409/CAB/MIN/TC/0055/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANS AIR CARGO SERVICE	409/CAB/MIN/TC/0110/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)	409/CAB/MIN/TC/0105/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
VIRUNGA AIR CHARTER	409/CAB/MIN/TC/018/2005	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
WIMBI DIRA AIRWAYS	409/CAB/MIN/TC/0116/2006	WDA	Repubblica democratica del Congo (RDC)

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
ZAABU INTERNATIONAL	409/CAB/MIN/TC/0046/2006	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Guinea equatoriale, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES	2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS	EUG	Guinea equatoriale
GENERAL WORK AVIACION	002/ANAC	Non disponibile	Guinea equatoriale
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS	739	GET	Guinea equatoriale
GUINEA AIRWAYS	738	Non disponibile	Guinea equatoriale
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL	737	UTG	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dell'Indonesia, compresi i seguenti:			Indonesia
ADAMSKY CONNECTION AIRLINES	Sconosciuto	DHI	Indonesia
AIR TRANSPORT SERVICES	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
BALAI KALIBRASI PENERBANGAN	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
GARUDA	Sconosciuto	GIA	Indonesia
INDONESIA AIRASIA	Sconosciuto	AWQ	Indonesia
KARTIKA AIRLINES	Sconosciuto	KAE	Indonesia
LION MENTARI AIRLINES	Sconosciuto	LNI	Indonesia
MANDALA AIRLINES	Sconosciuto	MDL	Indonesia
MANUNGGAL AIR SERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
MEGANTARA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
MERPATI NUSANTARA AIRLINES	Sconosciuto	MNA	Indonesia
METRO BATAVIA	Sconosciuto	BTV	Indonesia
PELITA AIR SERVICE	Sconosciuto	PAS	Indonesia
PT. AIR PACIFIC UTAMA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. AIRFAST INDONESIA	Sconosciuto	AFE	Indonesia
PT. ASCO NUSA AIR	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
PT. ASI PUDJIASTUTI	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. AVIATAR MANDIRI	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. ATLAS DELTASATYA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. DABI AIR NUSANTARA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. DERAYA AIR TAXI	Sconosciuto	DRY	Indonesia
PT. DERAZONA AIR SERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. DIRGANTARA AIR SERVICE	Sconosciuto	DIR	Indonesia
PT. EASTINDO	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. GATARI AIR SERVICE	Sconosciuto	GHS	Indonesia
PT. GERMANIA TRISILA AIR	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. HELIZONA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. KURA-KURA AVIATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. INDONESIA AIR TRANSPORT	Sconosciuto	IDA	Indonesia
PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. PELITA AIR SERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. PURA WISATA BARUNA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. SAYAP GARUDA INDAH	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. SMAC	Sconosciuto	SMC	Indonesia
PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. TRAVIRA UTAMA	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
PT. TRIGANA AIR SERVICE	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
REPUBLIC EXPRESS AIRLINES	Sconosciuto	RPH	Indonesia
RIAU AIRLINES	Sconosciuto	RIU	Indonesia
SRIWIJAYA AIR	Sconosciuto	SJY	Indonesia

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SURVEI UDARA PENAS	Sconosciuto	PNS	Indonesia
TRANS WISATA PRIMA AVIATION	Sconosciuto	Sconosciuto	Indonesia
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE	Sconosciuto	XAR	Indonesia
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES	Sconosciuto	TMG	Indonesia
TRIGANA AIR SERVICE	Sconosciuto	TGN	Indonesia
WING ABADI AIRLINES	Sconosciuto	WON	Indonesia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Repubblica del Kirghizistan, compresi i seguenti:		—	Repubblica del Kirghizistan
AIR CENTRAL ASIA	34	AAT	Repubblica del Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Repubblica del Kirghizistan
ASIA ALPHA AIRWAYS	32	SAL	Repubblica del Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Repubblica del Kirghizistan
BISTAIR-FEZ BISHKEK	08	BSC	Repubblica del Kirghizistan
BOTIR AVIA	10	BTR	Repubblica del Kirghizistan
CLICK AIRWAYS	11	CGK	Repubblica del Kirghizistan
DAMES	20	DAM	Repubblica del Kirghizistan
EASTOK AVIA	15	Sconosciuto	Repubblica del Kirghizistan
ESEN AIR	2	ESD	Repubblica del Kirghizistan
GALAXY AIR	12	GAL	Repubblica del Kirghizistan
GOLDEN RULE AIRLINES	22	GRS	Repubblica del Kirghizistan
INTAL AVIA	27	INL	Repubblica del Kirghizistan
ITEK AIR	04	IKA	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZ TRANS AVIA	31	KTC	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN	03	LYN	Repubblica del Kirghizistan
KYRGYZSTAN AIRLINES	01	KGA	Repubblica del Kirghizistan
MAX AVIA	33	MAI	Repubblica del Kirghizistan
OHS AVIA	09	OSH	Repubblica del Kirghizistan
S GROUP AVIATION	6	Sconosciuto	Repubblica del Kirghizistan

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION	14	SGD	Repubblica del Kirghizistan
SKY WAY AIR	21	SAB	Repubblica del Kirghizistan
TENIR AIRLINES	26	TEB	Repubblica del Kirghizistan
TRAST AERO	05	TSJ	Repubblica del Kirghizistan
WORLD WING AVIATION	35	WWM	Repubblica del Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Liberia		—	Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare della Sierra Leone, compresi i seguenti:	—	—	Sierra Leone
AIR RUM, LTD	Sconosciuto	RUM	Sierra Leone
BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD	Sconosciuto	BVU	Sierra Leone
DESTINY AIR SERVICES, LTD	Sconosciuto	DTY	Sierra Leone
HEAVYLIFT CARGO	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD	Sconosciuto	ORJ	Sierra Leone
PARAMOUNT AIRLINES, LTD	Sconosciuto	PRR	Sierra Leone
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD	Sconosciuto	SVT	Sierra Leone
TEEBAH AIRWAYS	Sconosciuto	Sconosciuto	Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità responsabili della sorveglianza regolamentare dello Swaziland, compresi i seguenti:	—	—	Swaziland
AERO AFRICA (PTY) LTD	Sconosciuto	RFC	Swaziland
JET AFRICA SWAZILAND	Sconosciuto	OSW	Swaziland
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION	Sconosciuto	RSN	Swaziland
SCAN AIR CHARTER, LTD	Sconosciuto	Sconosciuto	Swaziland
SWAZI EXPRESS AIRWAYS	Sconosciuto	SWX	Swaziland
SWAZILAND AIRLINK	Sconosciuto	SZL	Swaziland

(¹) I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

(²) Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare l'aeromobile indicato nell'allegato B per le sue operazioni attuali nella Comunità europea.

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ ⁽¹⁾

Ragione sociale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice ICAO di designazione della compagnia aerea	Stato dell'operatore aereo	Tipo di aeromobile	Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione	Stato di immatricolazione
AIR BANGLADESH	17	BGD	Bangladesh	B747-269B	S2-ADT	Bangladesh
AIR SERVICE COMORES	06-819/TA-15/DGACM	KMD	Comore	L'intera flotta, tranne: LET 410 UVP	L'intera flotta, tranne: D6-CAM (851336)	Comore
HEWA BORA AIRWAYS (HBA) ⁽²⁾	409/CAB/MIN/TC/0108/2006	ALX	Repubblica democratica del Congo (RDC)	L'intera flotta, tranne: B767-266 ER	L'intera flotta, tranne: 9Q-CJD (cons. N° 23 178)	Repubblica democratica del Congo (RDC)
PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES	003/96 AL	PIA	Repubblica islamica del Pakistan	L'intera flotta, tranne: tutti gli aeromobili B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310	L'intera flotta, tranne: AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG	Repubblica islamica del Pakistan

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non assoggettato a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

⁽²⁾ Hewa Bora Airways è autorizzata a impiegare unicamente l'aeromobile indicato per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

REGOLAMENTO (CE) N. 788/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate dal 25 giugno al 2 luglio 2007 nell'ambito del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CE) n. 969/2006 per il granturco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di 242 074 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 121 037 tonnellate il quantitativo per il sottoperiodo n. 2 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007.
- (3) Dalla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 969/2006, risulta che le domande presentate dal 25 giugno 2007 alle ore 13 fino al 2 luglio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles),

secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti.

- (4) È inoltre opportuno che non siano più rilasciati titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 969/2006 per il periodo contingente in corso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 969/2006, presentata dal 25 giugno 2007 alle ore 13 fino al 2 luglio 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles), dà luogo al rilascio di un titolo per i quantitativi richiesti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione del 1,542232 %.

2. È sospeso, per il periodo contingente in corso, il rilascio di titoli per i quantitativi richiesti a partire dalle ore 13 (ora di Bruxelles) del 2 luglio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

REGOLAMENTO (CE) N. 789/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****che modifica per l'undicesima volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 elenca le persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche a norma dello stesso regolamento.
- (2) La Commissione è autorizzata a modificare detto allegato, in virtù delle decisioni adottate dal Consiglio per attuare la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad

ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) ⁽²⁾. La decisione 2007/449/PESC ⁽³⁾ del Consiglio, del 28 giugno 2007, applica tale posizione comune. Occorre quindi modificare in conformità l'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 169 del 29.6.2007, pag. 75.

ALLEGATO

Le persone seguenti sono depennate dall'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:

- 1) Tolimir, Zdravko. Data di nascita: 27.11.1948.
 - 2) Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 790/2007 DELLA COMMISSIONE**del 4 luglio 2007****relativo al divieto di pesca della sogliola nella zona IIIa, nelle acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2007.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

*Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi*

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11. Rettifica pubblicata nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).

ALLEGATO

N.	15
Stato Membro	SVEZIA
Stock	SOL/3A/BCD
Specie	Sogliola (<i>Solea solea</i>)
Zona	IIIa, acque comunitarie delle zone IIIb, IIIc e IIId
Data	11.6.2007

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 25 maggio 2007

che riattribuisce parte della riserva della dotazione del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) per lo sviluppo a lungo termine all'assegnazione per la cooperazione intra-ACP nell'ambito della dotazione del nono FES per la cooperazione e l'integrazione regionale

(2007/460/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo ⁽²⁾ che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l'allegato I, punto 8,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della revisione finale del nono Fondo europeo di sviluppo («FES») conformemente agli articoli 5 e 11 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, è opportuno modificare l'assegnazione finanziaria sulla base delle esigenze e delle realizzazioni.
- (2) I fondi riservati al finanziamento del sostegno alla cooperazione e all'integrazione regionale e i disimpegni previsti trasferiti a tale riserva prima della fine del 2007 sono insufficienti per rispondere a nuove esigenze connesse al miglioramento dell'impatto delle attività intra-ACP.
- (3) È opportuno assegnare fondi aggiuntivi per creare un meccanismo intra-ACP di finanziamento di FLEX per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007 (anni di applicazione

rispettivamente 2005 e 2006), che garantisca il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione indipendentemente dal livello dei saldi non impegnati a titolo delle rispettive dotazioni B nazionali.

- (4) È possibile che i saldi non impegnati delle dotazioni B nazionali non coprano il fabbisogno previsto ed occorre trasferire tali saldi alla riserva intra-ACP alla data di adozione della presente decisione, per creare cinque dotazioni B regionalizzate destinate a finanziare i futuri aiuti umanitari e di emergenza in ciascuna delle regioni, sulla base della solidarietà regionale, nonché una riserva intra-ACP per gli aiuti d'emergenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'accordo di partenariato ACP-CE in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario.
- (5) La dotazione B regionalizzata per l'Africa australe e orientale e l'Oceano Indiano è un importo al netto della detrazione di 20 milioni di EUR per compensare l'aumento ad hoc della dotazione B del Sudan finanziato dalla riserva per lo sviluppo a lungo termine. Per il Pacifico non viene creata una dotazione B regionalizzata poiché i saldi delle dotazioni B sono già stati utilizzati in ampia misura per un programma regionale di attenuazione delle conseguenze delle catastrofi naturali.
- (6) È opportuno assegnare risorse aggiuntive per ricostituire il Fondo per la pace in Africa per il 2007.
- (7) È opportuno assegnare risorse aggiuntive per finanziare parte delle spese di funzionamento del segretariato ACP per l'esercizio 2008 al fine di coprire il periodo fino all'entrata in vigore del 10° FES.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).

- (8) È opportuno assegnare risorse aggiuntive per rafforzare il fondo di cooperazione tecnica intra-ACP, destinato principalmente a coprire il fabbisogno di assistenza tecnica, in particolare per la preparazione dei progetti.
- (9) È stato richiesto un contributo aggiuntivo al fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM).
- (10) In sede di Consiglio ACP-CE del 2 giugno 2006 è stata individuata la necessità di un contributo integrativo alla rete di conoscenza e apprendimento caraibica per potenziamento delle capacità e sostegno istituzionale.
- (11) Occorre istituire una modesta riserva prudenziale per poter far fronte a nuove inattese esigenze intra-ACP nel periodo fino al 31 dicembre 2007, comprese eventuali esigenze di riabilitazione in conseguenza di calamità naturali nella regione del Pacifico che non possono essere impegnate prima della fine del 2007 e a cui non si può far fronte mediante una dotazione B regionalizzata per bisogni impreveduti, e per rispondere ad eventuali esigenze integrative provvisorie nel 2008.
- (12) I fondi a titolo del nono FES, compresi i disimpegni previsti, non possono più essere impegnati oltre il 31 dicembre 2007 e occorre definire un meccanismo per impegnare i saldi disponibili prima di tale data in modo efficace ed efficiente per la realizzazione degli obiettivi generali dell'accordo di partenariato ACP-CE,
2. Tutti i fondi accantonati a titolo della riserva a favore dei bilanci CSI e CTA per il 2008 per il finanziamento di «programmi ad alto rischio» in paesi che hanno firmato un documento di strategia nazionale e per il finanziamento di priorità politiche in paesi che non hanno firmato un documento di strategia nazionale di cui al paragrafo 1 non impegnati entro il 31 ottobre 2007 sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.
3. Tutti i disimpegni a titolo del nono FES e di FES precedenti registrati nella contabilità della Commissione dal 1° aprile al 31 dicembre 2007 attribuiti alla riserva per lo sviluppo a lungo termine sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.
4. Tutte le rimanenze a titolo dei programmi indicativi nazionali che si rendono disponibili a titolo della riserva per lo sviluppo a lungo termine nel periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.

Articolo 2

Assegnazione dei fondi intra-ACP

1. I fondi disponibili nell'ambito della riserva intra-ACP hanno le seguenti destinazioni:

a) costituzione di:

i) una riserva intra-ACP accessibile a tutti gli Stati ACP per l'aiuto d'emergenza ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, lettere a) e b) dell'accordo di partenariato ACP-CE in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario; tale dotazione ammonta a 26 741 326 EUR ed è costituita prelevando il 15 % degli importi delle rimanenze non impegnate delle dotazioni B dei paesi che costituiscono le regioni di cui al punto ii) alla data di entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;

ii) cinque dotazioni regionalizzate per un importo di 17 511 615 EUR per la regione dell'Africa australe, 48 920 391 EUR per la regione dell'Africa australe e orientale e l'Oceano indiano, 31 945 340 EUR per la regione dell'Africa occidentale, 16 139 355 EUR per la regione dell'Africa centrale e 35 422 478 EUR per la regione dei Caraibi, fondate sull'85 % degli importi delle rimanenze non impegnate delle dotazioni B dei paesi che costituiscono le regioni in questione alla data di entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;

DECIDE:

Articolo 1

Ricostituzione della riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale

1. Tutti i fondi disponibili nell'ambito della riserva per lo sviluppo a lungo termine alla data del 31 marzo 2007 e adeguati conformemente ai risultati delle decisioni finali non ancora contabilizzati a quella data, tranne i fondi a favore dei bilanci 2008 (32 milioni di EUR) del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e del centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale (CTA), i fondi per i «programmi ad alto rischio» in paesi che hanno firmato un documento di strategia nazionale (72,4 milioni di EUR al 1° marzo 2007), i fondi per le priorità politiche in paesi che non hanno firmato un documento di strategia nazionale (30,2 milioni di EUR al 1° marzo 2007) e i fondi per il programma di assistenza specifica alla Somalia (36,1 milioni di EUR), sono trasferiti alla riserva intra-ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionale.

le dotazioni B regionalizzate sono mobilitate per i contributi ad iniziative internazionali per la riduzione del debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE nonché per l'aiuto umanitario e di emergenza conformemente agli articoli 72 e 73 dell'accordo di partenariato ACP-CE sulla base della solidarietà regionale in circostanze eccezionali ove tali interventi non possano essere finanziati dal bilancio comunitario;

- b) istituzione di un programma FLEX intra-ACP di 50 milioni di EUR per il 2006 (anno di applicazione 2005) per garantire il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione indipendentemente dal livello dei saldi non impegnati a titolo delle rispettive dotazioni B nazionali prima dell'entrata in vigore delle decisioni di riassegnazione finale;
- c) ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino ad un importo di 100 milioni di EUR quale ulteriore contributo FES per coprire il fabbisogno finanziario fino all'entrata in vigore del decimo FES, per interventi a favore della pace, della formazione e del rafforzamento delle capacità, di cui 45 milioni di EUR sulla base dei fondi intra-ACP disponibili prima della ricostituzione di cui all'articolo 1 e 35 milioni di EUR a ricostituzione avvenuta e un importo complementare fino a un massimo di 20 milioni di EUR che può essere finanziato con fondi non impegnati delle riserve prudenziali, di cui alle lettere h) e i), o con disimpegni trasferiti alla riserva intra-ACP a norma dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, eccedenti le stime iniziali;
- d) integrazione del sostegno istituzionale fornito al segretariato ACP per coprire il periodo fino all'entrata in vigore del decimo FES con un importo di 5,5 milioni di EUR quale contributo alle spese di funzionamento del segretariato ACP per l'esercizio 2008;
- e) rafforzamento per un importo di 2,5 milioni di EUR dal fondo di cooperazione tecnica intra-ACP;
- f) mobilitazione di 4 milioni di EUR a titolo di riporto urgente per il programma di eradicazione della peste bovina in Africa (PACE);
- g) contributo integrativo di 5 milioni di EUR al fondo fiduciario della rete di conoscenza e apprendimento caraibica per potenziamento delle capacità e sostegno istituzionale;
- h) costituzione di una riserva regionale prudenziale di 10 milioni di EUR ad integrazione del programma indicativo regionale per la regione dell'Africa australe qualora il programma di ammodernamento del collegamento stradale Milange-Mocuba (Mozambico) sia valutato e superi la proce-

dura di gestione del comitato del FES anteriormente al 1° agosto 2007; qualora il programma non possa essere valutato tempestivamente, tale riserva prudenziale è trasferita alla riserva intra-ACP;

- i) costituzione di una riserva prudenziale intra-ACP di 15 milioni di EUR per far fronte a nuove inattese esigenze che non possono essere finanziate dalle dotazioni B regionalizzate comprese quelle relative ai programmi di riabilitazione in conseguenza di calamità naturali nella regione del Pacifico ed eventuali esigenze provvisorie integrative di carattere prioritario nel 2008;
- j) istituzione di un programma FLEX intra-ACP, fissato provvisoriamente a 35 milioni di EUR per il 2007 (anno di applicazione 2006) per garantire il sostegno minimo indispensabile ai paesi esposti agli effetti negativi della discontinuità dei proventi da esportazione dopo la regionalizzazione delle dotazioni B per l'aiuto umanitario e di emergenza di cui al paragrafo 1, lettera a); il programma può essere integrato fino a un massimo di 15 milioni di EUR con fondi non impegnati delle riserve prudenziali di cui alle lettere h) e i) o con disimpegni trasferiti alla riserva intra-ACP a titolo dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, eccedenti le stime iniziali e le esigenze di integrare il contributo al Fondo per la pace in Africa di un importo di 20 milioni di EUR di cui alla lettera c);
- k) integrazione del sostegno a favore del fondo globale per la lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) per un importo di 38 milioni di EUR.

2. Qualora gli importi attribuiti alla riserva intra-ACP risultassero insufficienti a coprire tutte le esigenze individuate, il programma di cui al paragrafo 1, lettera j), è ridotto di conseguenza. Qualora l'insufficienza di fondi fosse superiore all'importo di cui alla lettera j), la riserva prudenziale di cui al paragrafo 1, lettera i), è ridotta di conseguenza. Un'ulteriore insufficienza determina la riduzione dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Qualora gli importi attribuiti alla riserva intra-ACP superino le stime iniziali o qualora i fondi di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), g) e/o i) fossero sottoutilizzati, i fondi aggiuntivi risultati disponibili oltre il massimale fissato per il programma di cui al paragrafo 1, lettere c) e j), sono mobilitati per integrare il fondo fiduciario della rete di conoscenza e apprendimento caraibica di un importo integrativo massimo di 5 milioni di EUR, se fattibile, e successivamente, se fondi eccedenti sono disponibili, per integrare il fondo fiduciario UE-ACP per le infrastrutture in Africa a titolo di anticipo sulle assegnazioni previste nell'ambito del decimo FES.

*Articolo 3***Richiesta di sostegno**

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE invita la Commissione a finanziare le azioni stabilite nell'articolo 2.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2007.

Per il Consiglio dei ministri APC-CE

Il presidente

Mohlabi K. TSEKOA

DECISIONE N. 2/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE**del 25 maggio 2007****intesa a consentire contributi bilaterali aggiuntivi, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa**

(2007/461/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo ⁽²⁾ che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l'allegato I, punto 8,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 3/2003 del Consiglio dei ministri ACP-CE, dell'11 dicembre 2003, volta a destinare le risorse della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del nono FES alla creazione di un Fondo per la pace in Africa ⁽³⁾, ha stabilito il necessario sostegno finanziario per l'istituzione di un Fondo per la pace in Africa.
- (2) Il Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» del 5 marzo 2007 ha riconosciuto che è necessario discutere urgentemente il finanziamento della missione dell'Unione africana in Darfur/Sudan (AMIS).
- (3) Le risorse stimate messe a disposizione dalla dotazione intra-ACP per la ricostituzione del Fondo per la pace in Africa fino all'entrata in vigore del decimo Fondo europeo di sviluppo (FES) non bastano per gestire la missione AMIS fino a tale data. Gli Stati membri hanno quindi espresso la loro disponibilità a fornire contributi bilaterali aggiuntivi. Tali contributi dovrebbero essere convogliati nel Fondo per la pace in Africa e gestiti dalla Commissione al fine di migliorare il coordinamento e la sorveglianza dell'utilizzo dei fondi fino all'entrata in vigore del decimo FES.
- (4) La decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l'impegno dei

fondi del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) ⁽⁴⁾, fissa al 31 dicembre 2007 la data oltre la quale i fondi del nono FES non possono più essere impegnati.

- (5) È opportuno pertanto stabilire la possibilità di contributi aggiuntivi da parte degli Stati membri dell'UE, gestiti dalla Commissione, per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa,

DECIDE:

*Articolo 1***Contributi volontari**

Fino al 30 settembre 2007 ogni Stato membro dell'UE può fornire alla Commissione contributi volontari aggiuntivi per la realizzazione degli obiettivi del Fondo per la pace in Africa a titolo del protocollo finanziario.

La Commissione è incaricata della gestione di tali contributi nel quadro del Fondo per la pace in Africa secondo le procedure del nono Fondo europeo di sviluppo, salvo i disimpegni che verranno rimborsati agli Stati membri dell'UE in proporzione ai rispettivi contributi aggiuntivi volontari.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2007.

*Per il Consiglio dei ministri ACP-CE**Il presidente*

Mohlabi K. TSEKOA

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 108.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.

DECISIONE N. 3/2007 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 25 maggio 2007

che modifica la decisione n. 3/2007 relativa all'assegnazione delle risorse dell'ottavo e del nono Fondo europeo di sviluppo a favore della Somalia

(2007/462/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, riveduto dall'accordo ⁽²⁾ che modifica il suddetto accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in particolare l'articolo 93, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 93, paragrafo 6, dell'accordo di partenariato ACP-CE, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha la possibilità di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare l'accordo di partenariato ACP-CE. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. Questa disposizione si applica alla Somalia.
- (2) Con la decisione n. 3/2001, del 20 dicembre 2001 ⁽³⁾, il Consiglio dei ministri ACP-CE ha stanziato un importo di 149 milioni di EUR del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) a favore della Somalia per la cooperazione finanziaria e tecnica. L'ordinatore principale del FES funge da ordinatore nazionale per la programmazione e l'esecuzione di tale assegnazione.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE, la Comunità può aumentare l'assegnazione a favore del paese in questione in considerazione di esigenze particolari o di risultati eccezionali.

- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, dell'allegato IV prevede la possibilità di effettuare una revisione in circostanze eccezionali, indicate nelle disposizioni sull'aiuto umanitario e d'urgenza. Alla luce delle conclusioni di una revisione ad hoc del programma di cooperazione con la Somalia, occorre stanziare fondi supplementari del nono FES per garantire il proseguimento del sostegno alla popolazione della Somalia fino all'entrata in vigore del decimo FES,

DECIDE:

Articolo 1

Nella decisione n. 3/2001 del Consiglio dei ministri ACP-CE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

In base alle conclusioni di una revisione ad hoc, è stanziato un importo supplementare di 36 144 798 EUR del nono FES per la cooperazione finanziaria e tecnica a favore della Somalia, prelevato dalla dotazione a lungo termine per lo sviluppo di cui al paragrafo 3, lettera a), del protocollo finanziario di cui all'allegato I dell'accordo di partenariato ACP-CE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2007.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

Mohlabi K. TSEKOA

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27. Accordo applicato in via provvisoria a norma della decisione n. 5/2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 56 del 27.2.2002, pag. 23.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2007

che modifica la decisione 2005/942/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 3173]

(2007/463/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2005/942/CE della Commissione ⁽²⁾ autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
- (2) L'ambito di applicazione dell'attuale sistema va esteso fino a che non siano fornite le garanzie necessarie.
- (3) Occorre aggiungere la Nuova Zelanda come paese terzo autorizzato per quanto riguarda materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» della specie *Pinus radiata* e aggiungere tale specie nel caso degli Stati Uniti

d'America. La decisione 2005/942/CE deve essere dunque modificata di conseguenza.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2005/942/CE è modificato come stabilito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 342 del 24.12.2005, pag. 92. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2005/942/CE è così modificato:

1) Il testo seguente va inserito nella tabella tra le voci Croazia e Norvegia:

«Paese di origine	Specie	Categoria	Tipo di materiale di base
Nuova Zelanda	<i>Pinus radiata</i> D. Don	SI	SS, St»

2) Nella tabella per gli Stati Uniti d'America la voce è sostituita dalla seguente:

«Paese di origine	Specie	Categoria	Tipo di materiale di base
Stati Uniti d'America (Washington, Oregon, California)	<i>Abies grandis</i> Lindl.	SI, Q, T	SS, St, SO, PF
	<i>Picea sitchensis</i> Carr.	SI	SS, St
	<i>Pinus contorta</i> Loud	SI	SS, St
	<i>Pinus radiata</i> D. Don	SI	SS, St
	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	SI, Q, T	SS, St, SO, PF»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 743/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 169 del 29 giugno 2007)

A pagina 32, allegato, nel NB:

anziché: «S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.»,

leggi: «S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Færøer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.»

Rettifica della direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 13 novembre 2004)

La direttiva 2004/104/CE è rettificata come segue:

1) a pagina 23, allegato I, titolo del paragrafo 6.4.2:

anziché: «Limiti di omologazione delle emissioni a banda larga del veicolo»,

leggi: «Limiti di omologazione dell'immunità dei veicoli»;

2) a pagina 24, allegato I, paragrafo 6.6.2.1:

anziché: «(appendice V del presente allegato)»,

leggi: «(appendice VII del presente allegato)»;

3) a pagina 30, allegato I, appendice 4, titolo del grafico:

anziché: «Rivelatore di picco»,

leggi: «Rivelatore di valore medio»;

4) a pagina 31, allegato I, appendice 5, titolo del grafico:

anziché: «Rivelatore di picco»,

leggi: «Rivelatore di valore medio»;

5) a pagina 33, allegato I, appendice 7, titolo del grafico:

anziché: «Rivelatore di picco»,

leggi: «Rivelatore di valore medio»;

6) a pagina 47, allegato VI, paragrafo 3.1, secondo trattino:

anziché: «— MF, [...]»,

leggi: «— PM, [...]»;

7) a pagina 52, allegato IX, paragrafo 3.1, secondo trattino:

anziché: «— MF, [...]»,

leggi: «— PM, [...]».
